

Emendamento all'articolo 14- bis

All'articolo 14 – bis, dopo comma 1, inserire il seguente: “1-bis. In considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del presente decreto e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni, gli enti e le aziende del servizio sanitario nazionale possono procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purchè in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza e dell'articolo 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.”.

Conseguentemente, la rubrica dell'articolo 14 – bis è sostituita dalla seguente “Disciplina delle capacità assunzionali delle Regioni, delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale, nonché degli enti locali”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA E TECNICA

L'emendamento proposto è diretto ad esplicitare la possibilità per le aziende e agli enti del Servizio sanitario di procedere all'assunzione delle professionalità occorrenti, anche tenendo conto delle cessazioni di personale che intervengono in corso d'anno, purchè in linea con la programmazione regionale e nel rispetto dei piani triennali dei fabbisogni di personale approvati dalle regioni di appartenenza.

Trattasi di chiarimento che si rende necessario, vieppiù, in considerazione degli effetti derivanti dall'applicazione dell'articolo 14 del decreto legge n. 4 del 2019 e della necessità di garantire i livelli essenziali delle prestazioni.

L'emendamento ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Infatti, esso interviene esclusivamente sulla programmazione delle assunzioni e sull'organizzazione dei relativi concorsi, senza incidere in alcun modo sulla disciplina relativa ai limiti di spesa per le assunzioni di personale da parte degli enti del servizio sanitario nazionale di cui al combinato disposto degli articoli 17, commi 3, 3-bis e 3-ter, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.



13

X POSITIVO

13 MAR. 2019

13 MAR. 2019

14.12.100